

A questa prima parte si unisce l'aggiunta dell'onorevole Camerini, modificata dalla Commissione, ed è la seguente:

« I diritti pretesi di uso di legnare, di pascolo, o altri diritti che si pretendano acquisiti, giusta l'articolo 25, e dei quali siasi in godimento di fatto, resteranno in tale condizione e senza pregiudizio fino all'affrancazione. »

Pongo ai voti questo articolo.

(E approvato.)

PISSAVINI. Avvertirei che all'articolo 90, già approvato dalla Camera, dove si dice: « le domande per dissodamenti, » bisognerebbe aggiungere semplicemente: « e per diboscamenti. »

PRESIDENTE. Allora l'articolo comincierebbe così

« Le domande per dissodamenti e per diboscamenti debbono dirigersi alla prefettura, ecc., ecc. »

Metto ai voti quest'aggiunta proposta dalla Commissione.

(È approvata.)

Ora viene l'articolo di aggiunta proposto dall'onorevole Tocci, che suona così:

« Colla presente legge non si deroga in nulla alle leggi speciali sui demani e a quelle relative all'everzione della feudalità, verifica dei diritti civili e divisione di demani ex-feudali ed ecclesiastici nelle provincie napoletane e siciliane. »

PISSAVINI. La Giunta ebbe ad esaminare l'emendamento dell'onorevole Tocci in concorso dello stesso proponente, ma non ha potuto mettersi col medesimo d'accordo. Dirò quindi le ragioni per cui non può accettare l'emendamento dell'onorevole Tocci.

La Giunta in primo luogo non lo ritiene necessario, anzi lo dichiara superfluo, come quello che non può avere nè diretta, nè indiretta relazione colla legge attuale. Per convincersene basterà riflettere che le leggi forestali non contemplano in alcun modo le materie demaniali. Se ciò, come si è già altre volte osservato, è incontestabile, ne viene logica la conseguenza, che fra la presente legge e quella dell'everzione delle feudalità, non vi può essere contrasto di sorta alcuna.

Infatti, restringendomi all'aggiunta dell'onorevole Tocci, che concerne leggi vigenti nelle provincie napoletane, prego la Camera a ritenere che nel 1819 e nel 1826 furono pubblicate nel regno di Napoli leggi forestali senza che si riscontrino in esse una sola disposizione che abbia una diretta attinenza, od anche una lontana relazione colle feudalità.

Presentemente, alla legge del 1826 noi veniamo a sostituire una legge nuova, la quale, per quanto possa non essere perfetta, ha per lo meno l'incontrastabile pregio di unificare la materia forestale in Italia, la quale (incredibile a dirsi, ma pur vero) è regolata in oggi da otto diverse leggi; ma non deroghiamo per nulla alle leggi di cui è cenno nell'emendamento dell'onorevole Tocci. A fronte di tale riflesso, rimane

chiaro e manifesto che non occorre dichiarare non abrogate le leggi speciali sui demani e tutte le altre indicate nell'aggiunta presentata dall'onorevole Tocci.

La Giunta, dietro le esposte considerazioni, crederebbe far torto all'intelligenza della Camera spendendo ulteriori parole per vieppiù convincerla che colla presente legge non si viene a portare modificazione di sorta alle leggi di feudalità nè ai diritti d'uso, come l'onorevole Tocci si è sforzato di dimostrare col suo discorso pronunziato sul finire della seduta di ieri. La legge attuale regola la materia forestale, nè più nè meno che la materia forestale. Non può quindi avere alcun fondamento l'opinione di coloro che vogliono dare alla legge attuale una maggiore estensione.

Io nutro ancora fiducia che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Tocci non vorrà ulteriormente insistere nel suo emendamento; ma, qualora vi persista, prego la Camera a volerlo rigettare, come quello che sarebbe superfluo ed inconcludente.

TOCCI. Dietro le dichiarazioni della Commissione, io, non volendo più pregiudicare la questione, ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che l'ultimo articolo, perchè gli articoli 91, 92 e 93, sono già stati votati dalla Camera.

ALLI-MACCARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

ALLI-MACCARANI. Io non aveva fatto attenzione ad un articolo che è stato testè votato (*Mormorio*), il quale dice...

*Voci.* Ma se è votato!

PRESIDENTE. Io non posso darle la parola sopra un articolo già votato.

ALLI-MACCARANI. Ma io non parlo contro l'articolo votato, solo intendo di proporre un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Mi mandi adunque la sua proposta; ma badi che, se è in opposizione ad uno degli articoli già votati, io non la posso ammettere alla votazione.

ALLI-MACCARANI. Intendo che questo articolo colpisca solamente i terreni i quali in qualche modo hanno relazione diretta colla legge; ma, per togliere ogni dubbio, sostituisco questo articolo aggiuntivo:

« Nulla è innovato quanto ai terreni fino a qui liberi, fino a che non fossero dichiarati soggetti a vincolo. »

Ed ecco perchè.

Vi sono alcuni terreni, come in Toscana (e qui parlo *pro domo mea* citando i paesi che bene conosco), i quali non hanno vincolo alcuno.

Sia pure che, in forza della nuova legge, parte dei boschi ora liberi possano essere soggetti a vincolo; ciò deve essere quando, esaminata la cosa e discussa dai poteri competenti, sarà dichiarata l'estensione del vincolo; ma fino a quel giorno il bosco che era libero finquì deve continuare a essere libero; cioè, fino a